

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 452-A)

RELAZIONE DELLA II^a COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITA)

(RELATORE DI GRAZIA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TERRACINI e ALBERTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 1964

Comunicata alla Presidenza il 19 giugno 1967

Del divieto del fumare nei locali di pubblico spettacolo

ONOREVOLI SENATORI. — Che il fumo del tabacco riesca nocivo al nostro organismo è ormai universalmente riconosciuto e scientificamente dimostrato, per cui non credo opportuno in questa sede documentarlo e provarlo.

L'argomento ha interessato in misura sempre crescente, specie in questi ultimi anni, gli ambienti igienico-sanitari di tutto il mondo, è stato oggetto di accurata sperimentazione ed al centro di dibattiti e congressi ad alto livello scientifico.

Le conclusioni, quasi sempre unanimi a cui sono pervenuti gli studiosi, non possono che destare il massimo allarme, dal momento che il fumo viene considerato come una delle cause e concause più frequenti di numerose malattie dell'apparato respiratorio e circolatorio, e, quel che è più grave, di varie neoplasie. È infatti definitivamente accertata l'azione oncogena di alcune sostanze prodotte dalla combustione del tabacco.

La stampa e gli altri più importanti mezzi di informazione non hanno mancato di fare opera di divulgazione e di rendere sensibile al problema l'opinione pubblica, per cui si può tranquillamente affermare che chi fuma lo fa a proprio rischio, in quanto conscio dei pericoli a cui si espone.

A questa sempre più diffusa consapevolezza della pericolosità del fumo non sembra tuttavia corrispondere — come sarebbe stato ragionevole prevedere — una proporzionale riduzione nella vendita di sigari e sigarette; assistiamo anzi, paradossalmente, al fenomeno opposto di un continuo aumento di consumo del tabacco, tanto che si può affermare che oggi è dedita al fumo non solo la quasi totalità della popolazione adulta maschile e femminile, ma — ciò che è più preoccupante — anche una buona parte dei giovani e giovanissimi.

Ad un problema sanitario di tale portata e gravità non possono ovviamente restare indifferenti i pubblici poteri ed in particolare gli organi preposti alla tutela della salute pubblica; ora, anche se una vera e propria campagna anti-fumo — che fra l'altro presenta difficoltà pratiche di vario genere — non è stata ancora attuata in Italia,

sono tuttavia da respingere come ingiuste e non rispondenti al vero alcune affermazioni contenute nella relazione introduttiva del disegno di legge in esame, secondo le quali da parte degli organi governativi responsabili si sarebbe tentato di minimizzare o addirittura di occultare la conoscenza dell'azione nociva del fumo, evidentemente per non ledere grossi interessi pubblici e privati legati al consumo del tabacco.

Ciò premesso, qualsiasi iniziativa legislativa diretta a combattere o limitare in qualche modo questo grave pericolo non può che essere accolta con favore, e pertanto il disegno di legge n. 452, sul quale ho l'onore di riferire, merita tutta l'attenzione del Senato, anche se il divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo tende non tanto a salvaguardare la salute degli spettatori-fumatori quanto quella dei non fumatori e il loro diritto — se di diritto si può parlare — a non essere intossicati dal fumo altrui.

Non si può in verità non concordare coi presentatori del provvedimento quando lamentano, con immagine enfatica ma non molto lontana dal vero, che « i cinema e i teatri sono quotidianamente ridotti ad antri pieni di una atmosfera greve e soffocante », per cui misure dirette ad eliminare o ridurre tale inconveniente si rendono comunque opportune.

A sostegno di un assoluto divieto gli stessi presentatori adducono varie ragioni, tra cui: 1) il dato scientifico che il fumo altrui, quando raggiunge una certa concentrazione, diventa nocivo quanto il proprio; 2) l'esempio di molti Paesi tra i più evoluti, dove in tutti, o quasi, i cinema e i teatri ci si astiene scrupolosamente dal fumare; 3) la pratica impossibilità di apprestare un efficace sistema di depurazione dell'aria, e, anche se ciò fosse possibile, l'ingiusta discriminazione che si verrebbe a creare fra i cinema di lusso in grado di provvedere a tali impianti e quelli più modesti che non potrebbero affrontare le ingenti spese all'uopo necessarie; 4) l'inefficacia di qualsiasi altro mezzo diverso dalla legge per raggiungere lo scopo; 5) la irrilevanza, infine, di ogni preoccupazione di ordine economico quando si tratta di tutelare la salute pubblica.

Il disegno di legge è stato oggetto di lunghi e vivaci dibattiti in Commissione, dove, pur essendo tutti i componenti d'accordo sulla necessità di provvedere ad una soddisfacente aereazione dei locali di spettacolo, notevoli contrasti si sono manifestati per quanto riguarda il modo più idoneo per ottenerla. Infatti si è proposto, da parte di alcuni colleghi, che al divieto assoluto di fumare sia per varie ragioni da preferire una soluzione meno drastica, nel senso di consentire una deroga al divieto stesso per quei locali che possono dimostrare di essere in possesso di efficienti apparecchiature per il ricambio continuo dell'aria, soluzione a favore della quale si era pronunciata anche una sottocommissione, incaricata a suo tempo di esaminare più a fondo il problema.

In sede di votazione prevalse invece, sia pure per un solo voto, la tesi del divieto assoluto ed incondizionato, ed è quindi dovere del relatore raccomandare all'Assemblea il testo presentato dai senatori Terracini ed Alberti, a cui sono stati apportati soltanto alcuni emendamenti chiarificatori e di modesto rilievo.

Tuttavia, per spirito di obiettività, il relatore stesso non può esimersi dal riferire anche il punto di vista meno intransigente espresso da una consistente minoranza, a sostegno del quale sono stati portati diversi argomenti di carattere giuridico, igienico-sanitario ed economico-sociale, che egli — beninteso a titolo del tutto personale — ritiene non privi di fondamento e meritevoli di attenzione.

Sotto il profilo giuridico si è contestata, in linea generale, l'opportunità di regolare con una legge, accompagnata per giunta da sanzioni penali, un comportamento che dovrebbe piuttosto derivare dalla spontanea osservanza delle regole del viver civile, ritenendosi comunque che possa bastare allo scopo la semplice apposizione di cartelli, come del resto già avviene in alcuni teatri e sale di concerto.

Dal punto di vista tecnico è stato rilevato che disposizioni precise circa l'aereazione dei locali di spettacolo già sono state ema-

nate, per cui si dovrebbe intanto cominciare col farle rispettare; e, in ogni caso, un efficace ricambio dell'aria depurata, ma non condizionata, può venire attuato con mezzi semplici e non eccessivamente costosi.

Per quanto riguarda il lato igienico-sanitario del problema, si osserva che, poichè una vera lotta contro il fumo non è stata ancora intrapresa in Italia, sarebbe per lo meno incoerente iniziarla con un severo divieto (l'Italia è il paese del « severamente vietato », come ha fatto argutamente osservare un membro della Commissione) che riguarda i danni più indiretti e meno preoccupanti del fumo stesso (considerate le 6-7 ore che una persona in media trascorre mensilmente al cinema), mentre in ambienti superaffollati esistono altri e ben più gravi pericoli di infezione e di contagio, che impongono un ricambio efficiente dell'aria.

È stato infine prospettato l'aspetto economico della questione, che, se in seno ad una Commissione di igiene-sanità non dev'essere considerato preminente, non può tuttavia essere ignorato dall'Assemblea: esso riguarda i danni che da un indiscriminato divieto deriverebbero al settore cinematografico, il quale, com'è noto, versa tuttora in condizioni non eccessivamente floride. Non vi è dubbio infatti che, fintanto che il pubblico italiano non si sarà abituato alla nuova disciplina — e occorrerà molto tempo perchè ciò avvenga — si avrà una diminuzione degli incassi, con relative ripercussioni di ordine fiscale. Preoccupazioni in questo senso sono state manifestate in Commissione dallo stesso Sottosegretario per il turismo e lo spettacolo.

Questi in breve i rilievi e le perplessità più consistenti che sono stati affacciati in Commissione.

Spetta ora all'Assemblea pronunciarsi responsabilmente su un provvedimento che implica delicati problemi di natura non esclusivamente sanitaria, ma del quale, in ogni caso, la Commissione raccomanda la approvazione.

DI GRAZIA, relatore

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEI PROPONENTI

Art. 1.

È vietato fumare nei locali normalmente o anche solo in via eccezionale adibiti a pubblico spettacolo.

Art. 2.

I gestori dei locali curano l'osservanza del divieto sia esponendo in numero adeguato e in posizione visibile cartelli riportanti le norme con l'indicazione delle sanzioni di cui al seguente articolo, sia richiamando, a mezzo del personale di sala, i frequentatori che vi contravvengono, sia sollecitando contro di questi l'intervento degli agenti di servizio in caso di rifiuto. Gli agenti di servizio possono procedere direttamente alla contestazione della contravvenzione.

Art. 3.

I contravventori al divieto sono puniti con l'ammenda di lire 5.000. L'ammenda può essere esatta all'atto stesso della contravvenzione, venendo in via transazionale ridotta a lire 1.000.

I gestori dei locali che trascurino le disposizioni di cui all'articolo 2 sono passibili di un'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000. Le ammende vengono versate al Centro per la lotta contro i tumori che se ne avvale agli scopi statutari.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

È vietato fumare nei locali chiusi, adibiti a pubbliche rappresentazioni teatrali o cinematografiche e a concerti.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

I contravventori al divieto sono puniti con l'ammenda di lire 3.000. L'ammenda può essere esatta all'atto stesso della contestazione della contravvenzione dall'agente accertatore, venendo in via di oblazione ridotta a lire 1.000.

I gestori dei locali che trascurino le disposizioni di cui all'articolo 2 sono passibili di una ammenda da lire 10.000 a lire 50.000.